

## Legge di Bilancio

# Pacchetto bonus, buone notizie per chi deve investire sulla casa

Il 2019 si preannuncia come un anno ideale per investire sulla propria casa. La Legge di Bilancio 2019, infatti, sembrerebbe confermare tutto il pacchetto di bonus fiscali per l'efficienza energetica, la ristrutturazione e la sistemazione del verde domestico. Uno strumento importante, capace di incentivare il rinnovamento del patrimonio immobiliare e di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano. In un colpo solo, quindi, la manovra economica sembra prorogare di un anno l'ecobonus per la riqualificazione energetica, con le detrazioni IRPEF al 65% per gli interventi strutturali e al 50% per l'acquisto di infissi e impianti di climatizzazione ad alta efficienza energetica. Confermato, per ora, anche il 50% di detrazione per le ristrutturazioni edilizie. La grande novità di quest'anno è l'obbligo di comunicazione all'ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che ha appena lanciato la piattaforma web per l'inserimento delle richieste. Anche chi vorrà rinnovare mobili ed elettrodomestici di casa potrà contare sulla detrazione IRPEF del

50%. In attesa dell'approvazione definitiva prevista entro la fine dell'anno, la manovra economica sembrerebbe confermare altri due bonus fiscali: quello al 36% per il cosiddetto bonus verde, per giardini e impianti di irrigazione e il sisma bonus per gli interventi di consolidamento antisismico, una necessità per tanti territori italiani.

Secondo le stime dell'Ufficio studi di Confartigianato, sono quasi 9 milioni gli italiani che hanno utilizzato la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, più di 2 milioni, invece, quelli che hanno beneficiato dell'ecobonus.

Nell'occasione delle imminenti festività natalizie Confartigianato augura buon Natale e felice anno nuovo.

**Gli uffici rimarranno chiusi nelle giornate del 24 e del 31 dicembre.**

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 15	alle 16.30
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 15	alle 16.30
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

<b>Consulenza Fiscale:</b>	
<i>Cosa comporta la "Rottamazione - TER"</i>	da pag. 2
<b>Consulenza del Lavoro:</b>	
<i>Giovani eccellenze, incentivi all'occupazione</i>	da pag. 5
<b>Credito:</b>	
<i>La convenzione di Tesoreria</i>	da pag. 6
<b>Ambiente e Sicurezza:</b>	
<i>novità sul SISTRI</i>	da pag. 7
<b>Categorie e Mercato:</b>	
<i>Orari durante le festività</i>	da pag. 7
<b>Inapa:</b>	
<i>Perequazione automatica delle pensioni</i>	da pag. 8

## ROTTAMAZIONE - TER

L'art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter"). Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- ➔ recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- ➔ crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- ➔ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ➔ sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle precedenti "Definizioni" introdotte dal D.L. n. 193/2016 ("prima rottamazione") e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 ("rottamazione-bis"), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale ed in particolare:

- ➔ un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.
- ➔ un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

### Soggetti che rientrano nella Definizione agevolata 2018

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31

dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

- ➔ alla "prima rottamazione" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- ➔ alla "rottamazione-bis" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.

### Come aderire

Per aderire è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l'apposita domanda di adesione (DA-2018 o DA-2018-D) compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La richiesta potrà essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) ovvero trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente e l'elenco delle caselle pec è disponibile sul portale e riportato a pagina 4 dei modelli di adesione. Nella domanda di adesione, in continuità con i precedenti provvedimenti legislativi in materia, il contribuente dovrà impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi indicati nella medesima dichiarazione.

La presentazione della dichiarazione di adesione determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione degli obblighi di pagamento di dilazioni già concesse e il divieto di avviare nuove procedure cautelari (fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritte) ed esecutive.

### Cosa succede dopo aver presentato la domanda

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una "Comunicazione":

- ➔ di accoglimento della domanda contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la sca-

denza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;

➔ di eventuale diniego.

Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018 prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

## RISTRUTTURAZIONE E COMUNICAZIONI ALL'ENEA PER LE DETRAZIONI FISCALI

Mercoledì 28 novembre 2018 è stato presentato il portale per la trasmissione all'Enea delle informazioni necessarie a ottenere le detrazioni fiscali del 50% ("bonus ristrutturazioni") relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall'anno 2018. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 (data di apertura del sito), il termine dei 90 giorni decorre dallo stesso 21 novembre, con scadenza, quindi, al 19 febbraio 2019. Il nuovo adempimento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 "al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi..." in analogia a quanto già previsto in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus"). La comunicazione non riguarda tutti gli interventi di recupero elencati all'articolo 16-bis del Tuir ma esclusivamente quelli che sono anche volti al risparmio energetico. In particolare si tratta degli interventi finalizzati alla: riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti; sostituzione di scaldacqua tradizionali con caldaie a condensazione; generato-

ri di calore ad aria a condensazione; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti; sistemi ibridi; microcogeneratori; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; installazione di generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati; sistemi di termoregolazione e building automazione; impianti fotovoltaici; installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) di classe energetica A+ (per i forni, è sufficiente la A) collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 ("bonus mobili").

Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l'Enea fornisce anche una Guida rapida alla trasmissione con tutte le informazioni necessarie per l'invio dei dati, mentre, sull'ammissibilità degli interventi, si rinvia alla guida dell'Agenzia delle Entrate, "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali - edizione 2018".

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI TARDIVA

Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 322/1998, si considerano valide "le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salvo restando l'applicazione delle sanzioni per il ritardo".

Il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2017 è stato il 31 ottobre 2018 e coloro che non hanno rispettato tale termine hanno la possibilità di rimediare con il ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione entro il 29 gennaio 2019 in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati o attraverso i canali Fisconline o Entratel dell'Agenzia delle entrate.

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta.

Pertanto, seguendo una linea temporale, la dichiarazione presentata o trasmessa:

- ➔ si considera valida e tempestiva, sino al termine ultimo di presentazione;
- ➔ si considera valida ma "tardiva" (con conse-

guente applicazione di sanzioni) se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla originaria scadenza;

- ➔ si considera “omessa” (pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e ritenute indicate), se presentata con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza.

La differenza tra dichiarazione tardiva e omessa rileva in sede di regolarizzazione da parte del contribuente, in quanto solo la prima può beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Contestualmente alla presentazione del modello Redditi “tardivo”, il contribuente dovrà versare una sanzione pari a €. 250,00.

Tale sanzione può essere ridotta utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In particolare, con il ravvedimento la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo ad è, quindi, pari a €. 25,00 e tale sanzione può essere versata utilizzando il modello F24, indicando l’anno di imposta nel quale è stata commessa la violazione ed il codice tributo “8911”.

Se dalla dichiarazione tardiva risultano imposte dovute la sanzione amministrativa applicabile è pari al 30% per ogni importo non versato.

## ACCONTO IVA 2018

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, “a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, comma 2, della L. 405/1990).

Il medesimo obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza “trimestrale”. In tal caso, occorre fare riferimento al “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso”.

In generale, quindi, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno

dei seguenti metodi: storico, previsionale o delle operazioni effettuate.

Per quanto concernente l’ammontare dell’acconto Iva determinato sulla base del “dato storico” occorre tener conto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della L. 405/1990. Nello specifico, il contribuente determina l’acconto Iva in misura pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. La base di riferimento (saldo a debito) è, quindi, “differenziata” in relazione alla periodicità della liquidazione. Ciò premesso, relativamente all’acconto dovuto da parte:

dei contribuenti mensili, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo “a debito” della liquidazione Iva relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto versato (VH17 Modello IVA 2018). Così, ad esempio, se un contribuente “mensile” presenta un saldo della liquidazione Iva del mese di dicembre 2017 pari a euro 5.320, l’acconto Iva per il 2018 sarà pari a euro 4.681,60 (5.320 x 88%).

dei contribuenti trimestrali, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo “a debito” della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre (VH16 Modello IVA 2018), per i contribuenti trimestrali “per natura” ex articolo 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972, ovvero nel saldo “a debito” relativo all’anno (VL38 - VL36 + VH13), per i contribuenti “trimestrali per opzione” ex articolo 7 del D.P.R. 542/1999. Si ricorda che, in quest’ultimo caso, non vanno considerati gli interessi in misura dell’1% applicati all’Iva in sede di dichiarazione annuale.

**Francesco Bandini**

**[bandini@confartigianato.fo.it](mailto:bandini@confartigianato.fo.it)**

## **Disegno di Legge di Bilancio 2019 all'esame del Parlamento: anticipazioni sul previsto incentivo all'occupazione di "giovani eccellenze"**

E' in fase finale di approvazione la Legge di Bilancio che, per l'anno 2019, prevede alcune misure di interesse per i datori di lavoro.

Si fornisce un'anticipazione sul previsto incentivo all'occupazione delle cc.dd. "giovani eccellenze", ricordando che si tratta di normativa non ancora in vigore e suscettibile pertanto di modifiche/integrazioni/variazioni, in quanto deve ancora essere approvata in via definitiva dal legislatore.

Il disegno di legge prevede un nuovo incentivo, per un periodo massimo di 12 mesi, destinato ai datori di lavoro che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, "cittadini" che:

- ➔ siano in possesso di una **Laurea Magistrale** conseguita nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode prima del compimento del trentesimo anno di età ed entro la durata del corso legale di studi, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute;
- ➔ siano in possesso di un **dottorato di ricerca**, conseguito nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 presso Università statali e non statali purché legalmente riconosciute ed entro il compimento del trentesimo anno di età.

L'incentivo, consisterà nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi INAIL) a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di 8.000,00 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

L'agevolazione, previo possesso dei requisiti sopra elencati, è riconosciuta anche per le trasformazioni di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo parziale.

L'esonero è cumulabile con altri incentivi di natura economica e contributiva (ma per i dettagli si dovranno attendere le istruzioni dell'INPS in merito) ed è sottoposto al regime degli aiuti de minimis.

Il testo del disegno di legge (con le eventuali modifiche) entrerà in vigore dopo l'approvazione definitiva e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 1° gennaio 2019.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2018

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,079%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>5,029%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,429%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,979%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,679%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,379%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,379%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,079%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,679%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,379%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,379%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,079%</b>

### Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,929%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,829%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,979%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,979%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,079%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,579%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,379%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,079%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,679%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,379%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,379%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,079%</b>

### Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,929%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,829%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,429%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,979%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,679%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,379%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,379%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,079%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,679%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,379%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,379%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,079%</b>

### Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,929%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,829%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,979%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,179%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,079%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,579%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,479%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,579%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,679%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,379%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,379%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,079%</b>

### **Abolizione del SISTRI dal 1 Gennaio 2019**

È all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri una bozza del provvedimento denominato "Decreto semplificazione" che contiene all'art.23, in caso di conferma, la definitiva soppressione a partire dal 1 gennaio 2019 del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Da tale data, conseguentemente, non saranno dovuti i contributi previsti da legge. Oltre alla soddisfazione di "mandare in pensione" un sistema che non ha mai funzionato e che per anni ha gravato sulle imprese, Confartigianato è già impegnata, insieme alle altre Associazioni, nella definizione di un nuovo sistema di digitalizzazione di tutti gli adempimenti cartacei sui rifiuti che sostituisca e superi il SISTRI; già il prossimo 20 dicembre si terrà il tavolo dell'Albo gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente per presentare le proposte per l'implementazione del nuovo sistema.

Fino alla definizione e alla piena operatività di questo nuovo sistema, i soggetti obbligati continueranno a effettuare gli adempimenti cartacei, compilando registri di carico e scarico e formulari di identificazione.

**[sicurezza@confartigianato.fo.it](mailto:sicurezza@confartigianato.fo.it)**

### **Orari durante le festività natalizie**

Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista che operano nel comune di Forlì, in occasione delle festività del mese di dicembre 2018, secondo il regolamento comunale, devono ottemperare all'obbligo di chiusura nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 dicembre 2018, martedì 1 e domenica 6 gennaio 2019. In tutti gli altri giorni, inclusa la domenica, c'è la possibilità di mantenere l'apertura facoltativa.

***Per tutte le informazioni relative, contattare la responsabile di categoria Fabiola Foschi al numero 0543.452844***

## **Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2019**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 16 novembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 275 del 26 novembre 2018, ha comunicato l'aumento di perequazione automatica delle pensioni. Per l'anno 2017 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2018, già determinata in via provvisoria nella misura dell'1,1%, è stata confermata - in via definitiva - nella stessa misura. Pertanto, le prestazioni non subiranno alcun conguaglio. Per l'anno 2018 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi dal 2019 è determinata nella misura previsionale dell'1,1%.

### **IMPORTI DEFINITIVI 2018**

<b>TRATTAMENTI MINIMI</b>	
<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>IMPORTO ANNUO</b>
<b>€ 507,42</b>	<b>€ 6.596,46</b>

<b>ASSEGNI VITALIZI</b>		<b>PENSIONI SOCIALI</b>		<b>ASSEGNI SOCIALI</b>	
<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>IMPORTO ANNUO</b>
<b>€ 289,24</b>	<b>€ 3.760,12</b>	<b>€ 373,33</b>	<b>€ 4.853,29</b>	<b>€ 453,00</b>	<b>€ 5.889,00</b>

### **IMPORTI PROVVISORI 2019**

<b>TRATTAMENTI MINIMI</b>	
<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>IMPORTO ANNUO</b>
<b>€ 513,00</b>	<b>€ 6.669,00</b>

<b>ASSEGNI VITALIZI</b>		<b>PENSIONI SOCIALI</b>		<b>ASSEGNI SOCIALI</b>	
<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>IMPORTO ANNUO</b>
<b>€ 292,42</b>	<b>€ 3.801,46</b>	<b>€ 377,44</b>	<b>€ 4.906,72</b>	<b>€ 457,98</b>	<b>€ 5.953,74</b>



---

**AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO  
(Indice ISTAT provvisorio)**

<b>Dall' 1.1.2019</b>	<b>aumento dell'1,1%</b>	<b>fino a € 1.522,26</b>
	<b>aumento dell'1,045%</b>	<b>sulla parte di pensione compresa tra € 1.522,26 e € 2.029,68</b>
	<b>aumento dello 0,825%</b>	<b>sulla parte di pensione compresa tra € 2.029,68 e € 2.537,10</b>
	<b>aumento dello 0,550%</b>	<b>sulla parte di pensione compresa tra € 2.537,10 e € 3.044,52</b>
	<b>aumento dello 0,495%</b>	<b>sulla parte di pensione eccedente € 3.044,52</b>